

Sentenza del 20/03/2018 n. 2612 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Presentazione dichiarazione integrativa: prima delle modifiche introdotte dalla legge 255/2016, la data entro cui occorreva presentarla era diversa a seconda se quanto dichiarato era favorevole o sfavorevole al contribuente.

Massima:

La dichiarazione integrativa, prima delle modifiche introdotte dalla L. 255/2016, era regolata dal disposto del 322/1998 art. 2; tale decreto al co. 8 disciplinava il caso sfavorevole al contribuente, mentre il successivo c. 8 bis, regolava la tempistica della dichiarazione favorevole al contribuente. Il caso trattato nel ricorso de quo ricade in quest'ultimo comma e prevede che l'adempimento sia evaso entro la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo; in ogni caso risulta salvo il diritto del Contribuente di presentare ricorso o di richiedere, entro quarantotto mesi dal versamento, il rimborso della maggiore somma versata.

Testo:

Con ricorso in appello alla Commissione Tributaria Regionale Campania di Napoli - ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate di Napoli - la contribuente impugna la sentenza n. 17055/32/2016 depositata il 11.10.2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con la quale è stato respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento 07120150149998353 notificato il 08.01.2016 con il quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione modello Unico 2013 a norma degli artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72, veniva recuperata la somma di E. 41.154,93 dovuta per omesso versamento di IRPEF ed IVA da adeguamento studi di settore e relative maggiorazioni per l'anno di imposta 2012, oltre a sanzioni ed interessi. Risulta in fatto che:

in data 13.10.2014, l'Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente la comunicazione n. 0261766613001 con cui la informava degli errori riscontrati all'esito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi modello Unico 2013 a norma degli artt. 36 bis d.P.R. 600/73 e 54 bis d.P.R. 633/72, per l'anno di imposta 2012, recuperando IVA, interessi e sanzioni;

in data 29.10.2014 la contribuente presentava all'Ufficio dichiarazione integrativa a suo favore con cui correggeva gli errori commessi, chiedendo poi l'annullamento in sede di autotutela dell'avviso bonario il 12.11.2014;

in data 08.01.2016 veniva notificata la cartella di pagamento per E. E. 41.154,93 dovuta per omesso versamento di IRPEF ed IVA, comprensivi di interessi e sanzioni;

avverso la predetta cartella di pagamento, la contribuente presentava ricorso presso la CTP di Napoli che con sentenza n. 17055/32/2016 depositata il 11.10.2016 respingeva il ricorso sul presupposto che la dichiarazione integrativa che la ricorrente aveva presentato in data 29.10.2014, relativamente al periodo d'imposta 2012, era tardiva;

la contribuente ha impugnato la predetta sentenza chiedendone la riforma e deducendo errori in giudicando per violazione dell'art. 2 co. 8 e 8 bis per come modificato dalla L. 225 del 01.12.2016 di conv. D.L. 22.10.2016 n. 193 che ritiene applicabile in via retroattiva;

si è costituita in giudizio l'Agenzia depositando controdeduzioni ed insistendo per la reiezione dell'appello. Nella seduta del 06.02.2018 il Collegio, sentito il Relatore in Camera di Consiglio ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato. Come noto, prima delle modifiche introdotte con l'art. 5 DL 193/2016 conv. in L. 225/2016, non applicabile alla presente fattispecie ratione temporis, la disciplina ed i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative era diversa a seconda che le stesse fossero a favore o a sfavore del contribuente. Infatti, come affermato da Cass. civ. Sez. V, Sent., 23/11/2016, n. 23859 e da Cass. SSUU 13378/16, ma anche di recente Cass. civ. Sez. V, 12-01-2018, n. 608 "in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria". Pertanto, nella fattispecie qui in esame, essendo la dichiarazione integrativa - a favore del contribuente -, stata presentata il 29.10.2014 (con riferimento al periodo d'imposta 2012), essa è tardiva in quanto doveva essere presentata nel termine per la presentazione della

dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente l'appello va respinto.

PQM

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, respinge l'appello. Spese del grado compensate.
